



Comunicato Ufficiale
N. 69

Del
28 ottobre 2019

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 25-26-27 ottobre 2019 – Nona giornata andata

Atalanta-Udinese 7-1
Bologna-Sampdoria 2-1
Fiorentina-Lazio 1-2
Genoa-Brescia 3-1
Hellas Verona-Sassuolo 0-1
Internazionale-Parma 2-2
Lecce-Juventus 1-1
Roma-Milan 2-1
Spal-Napoli 1-1
Torino-Cagliari 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 28 ottobre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 22**

SERIE A TIM

Gare del 25-26-27 ottobre 2019 – Nona giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

69/189

Gara Soc. HELLAS VERONA – Soc. SASSUOLO

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.42 del 26 ottobre 2016)

in merito alla condotta del calciatore **Verre Valerio** (Soc. **Hellas Verona**) consistente nell'aver pronunciato espressioni blasfeme al 7° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

non evincendosi dal labiale l'appellativo ingiurioso che renderebbe l'espressione proferita di natura blasfema;

P.Q.M.

delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore **Verre Valerio** (Soc. **Hellas Verona**).

* * * * *

Gara Soc. HELLAS VERONA – Soc. SASSUOLO

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.42 del 26 ottobre 2016) in merito alla condotta del calciatore **Francesco Magnanelli** (Soc. **Sassuolo**) consistente nell'aver pronunciato espressioni blasfeme al 26° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un'espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva;

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore **Francesco Magnanelli** (Soc. **Sassuolo**) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.

Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. PARMA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.18 odierno) in merito alla condotta del calciatore **Matteo Scozzarella** (Soc. **Parma**) consistente nell'aver pronunciato espressioni blasfeme al 26° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un'espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva;

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore **Matteo Scozzarella** (Soc. **Parma**) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata andata sostenitori delle Società **Brescia, Genoa, Fiorentina, Internazionale, Napoli e Udinese** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 4° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un bicchiere di plastica contenente un liquido che colpiva leggermente un raccattapalle; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 20.000,00

RIBERY Franck Henry (Fiorentina): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso, assunto una condotta gravemente irrispettosa nei confronti di un Assistente che si concretizzava, oltre che in parole irrispettose, in una spinta con un braccio sul petto, spostando il medesimo leggermente, nonché in un'ulteriore spinta afferrandolo per un braccio (art. 36 comma 1 lett. b nuovo CGS).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

VAVRO Denis (Lazio): per avere, a fine gara, prima di entrare nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provocando un'ulteriore clima di tensione; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

OPOKU Nicholas (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

RANIERI Luca (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

PEZZELLA German Alejo (Fiorentina): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

NAINGGOLAN Radja (Cagliari)

SECONDA SANZIONE

CANDREVA Antonio (Internazionale)

PISACANE Fabio (Cagliari)

TONALI Sandro (Brescia)

PRIMA SANZIONE

BALOTELLI BARWUAH Mario (Brescia)

DONNARUMMA Antonio (Milan)

MATRI Alessandro (Brescia)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

ROMERO Cristian (Genoa)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CEPPITELLI Luca (Cagliari)

GUNTER Koray (Hellas Verona)

ROSSETTINI Luca (Lecce)

TOMOVIC Nenad (Spal)

TERZA SANZIONE

BARELLA Nicolo (Internazionale)

BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria)

BIGLIA Lucas Rodrigo (Milan)
BISOLI Dimitri (Brescia)
CALHANOGLU Hakan (Milan)
CASTROVILLI Gaetano (Fiorentina)
CIONEK THIAGO Rangel (Spal)
DE SOUZA SANTOS Samir Caetano (Udinese)
HATEBOER Hans (Atalanta)
LULIC Senad (Lazio)
PAROLO Marco (Lazio)
PULGAR FARFAN Erick Antonio (Fiorentina)

SECONDA SANZIONE

ANSALDI Cristian Daniel (Torino)
BERNARDESCHI Federico (Juventus)
CALDERONI Marco (Lecce)
CIGARINI Luca (Cagliari)
COLLEY Omar (Sampdoria)
GHIGLIONE Paolo (Genoa)
KOLAROV Aleksandar (Roma)
KUMBULLA Marash (Hellas Verona)
LUPERTO Sebastiano (Napoli)
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)
MANCINI Gianluca (Roma)
MURRU Nicola (Sampdoria)
MUSACCHIO Mateo Pablo (Milan)
PELUSO Federico (Sassuolo)
RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)
ROMAGNOLI Alessio (Milan)
ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio)
STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Spal)
VERRE Valerio (Hellas Verona)

PRIMA SANZIONE

AGUDELO ARDILA Kevin Andres (Genoa)
ANKERSEN Peter Svarrer (Genoa)
ANTONUCCI Mirko (Roma)
CETIN Yildirim Mert (Roma)
DARMIAN Matteo (Parma)
DEFREL Gregoire (Sassuolo)
DJIMSITI Berat (Atalanta)
DURICIC Filip (Sassuolo)
ESPOSITO Sebastiano (Internazionale)
MANCOSU Marco (Lecce)
PESSINA Matteo (Hellas Verona)
ROMAGNA Filippo (Sassuolo)
SCHOUTEN Jerdy (Bologna)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

LAPADULA Gianluca (Lecce)

SECONDA SANZIONE

AMRABAT Sofyan (Hellas Verona)

PANDEV Goran (Genoa)

PRIMA SANZIONE

BERISHA Etrit (Spal)

RADU Ionut Andrei (Genoa)

SEPE Luigi (Parma)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00

MONTELLA Vincenzo (Fiorentina): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, con atteggiamento minaccioso, rivolto al Direttore di gara un'espressione intimidatoria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FABBRIZZI Yuri (Spal): per avere, al 23° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, assunto un atteggiamento platealmente irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale.

AMMONITI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MAZZARRI Walter (Torino): già diffidato (Quinta sanzione).

TERZA SANZIONE

SARRI Maurizio (Juventus)

SECONDA SANZIONE

D'AVERSA Roberto (Parma)

PRIMA SANZIONE

CONTE Antonio (Internazionale):

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 28 OTTOBRE 2019

IL PRESIDENTE
Gaetano Micciché